



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 08/10/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 17/06/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/08/2017, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- il rimborso, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 1.259,83, di cui € 343,64 per "commissioni accessorie", € 532,64 per "commissioni Mediazione", € 238,48 per "Costi assicurativi rischio impiego" e € 145,06 per "Costi assicurativi rischio vita";
- il rimborso della commissione di anticipata estinzione, pari ad € 144,33;
- le spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, o il diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in via equitativa;
- la refusione delle spese della procedura;
- gli interessi legali dal giorno del reclamo.

Costitutosi, l'Intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la natura *up front* delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);



- la natura *up front* delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto; richiama sul punto, anche la "legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione" contenuta nell'Allegato al modulo SECCI – parte integrante del fascicolo contrattuale – che fornisce la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB;
- quanto alla c.d. Sentenza Lexitor, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni; che la sentenza Lexitor concerne, comunque, i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), fatturate da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente riaddebitate al cliente;
- l'avvenuto rimborso degli oneri assicurativi da parte delle rispettive compagnie, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione;
- in merito alla commissione di estinzione anticipata, la corretta applicazione di quanto previsto nel contratto (punto 4 del SECCI): precisa che l'indennizzo è stato calcolato nella misura dell'1% sul capitale residuo al momento della richiesta di estinzione anticipata, tenuto altresì conto che la vita residua del contratto era superiore ad un anno. Precisa che si tratta comunque di "*un indennizzo equo e oggettivamente giustificato*" dalla "*pluralità*" di attività, tra l'altro documentate, poste in essere da diverse strutture della banca per porre termine al rapporto di finanziamento (richiama la dec. 7085/2018 del Coll. di Bari; richiama anche la sentenza Lexitor, che "*crystalizza nella commissione di estinzione anticipata l'unico indennizzo che - in caso di rimborso anticipato del credito - consente di escludere che il ristoro anche degli oneri up front penalizzi (l'intermediario) in modo sproporzionato e quindi inammissibile*";
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza tecnica, trattandosi di costi che il ricorrente non ha dimostrato di aver sostenuto.

Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso, in quanto infondato in fatti e in diritto.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di*



Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB”*, che viene ritenuta dal Collegio *“priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno.*

Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125-sexies t.u.b.) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

Preso atto di quanto innanzi il Collegio osserva che, per le commissioni in favore della mandataria per il perfezionamento del finanziamento (lett. A) va applicato il criterio di rimborso in proporzione agli interessi, tenuto conto della natura evidentemente *up front* delle attività remunerate.

Con riferimento alla commissione di cui alla lettera C, si osserva che, secondo le più recenti posizioni condivise dai Collegi, le provvigioni all'intermediario del credito vanno qualificate come *up front*, indipendentemente dal soggetto intervenuto, quando dall'allegato al Secci si evince che l'attività svolta dall'intermediario del credito è delimitata alla fase di perfezionamento del finanziamento. La resistente ha prodotto l'allegato al Secci – di cui la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto copia – da cui risultano le attività svolte sia dagli agenti in attività finanziaria sia dagli intermediari ex art. 106 t.u.b che risultano pertanto *up front*.



Per quanto attiene ai premi assicurativi essi risultano essere stati rimborsati secondo il criterio contrattuale essendo in atti le C.G.A. (che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto) alle quali il contratto fa espresso rinvio per il rimborso del premio assicurativo. In conclusione, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste della ricorrente meritino di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano esserle rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	6,00%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,96%

▼		restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
	commissione lett. A (up front)	€ 580,80	€ 343,64 <input type="radio"/>	€ 220,45 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 220,45
	provvigioni lett. C (up front)	€ 900,24	€ 532,64 <input type="radio"/>	€ 341,69 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 341,69
	oneri ass. premio vita e im (recurring)	€ 648,25	€ 383,55 <input type="radio"/>	€ 246,05 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 215,00	rimborsati
			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 562,14
interessi legali	si ▼

In definitiva, va accertato il diritto della ricorrente al rimborso per il complessivo importo di € 562,14, oltre interessi dalla data del reclamo da valere quale atto di costituzione in mora come da costante giurisprudenza del Collegio, al netto di quanto già restituito. Stante il carattere seriale del ricorso non possono essere riconosciute le spese di assistenza difensiva come da consolidato orientamento del Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 562,14, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS